



Gruppo consiliare

"Vivere Baldissero"

Cons. Vanessa Elena Cerutti



Gruppo consiliare

"Per Baldissero"

Cons. Paola Chiesa



Gruppo consiliare

"Baldissero Futura"

Cons. Marianna Bruno e Marco Berruti

Egr. Presidente del Consiglio

Egr. sig. Sindaco Piero Cordero

Egr. Segretario Comunale

Egr.i Assessori e Consiglieri

Comune di Baldissero Torinese

Mozione

Oggetto: richiesta di nuova votazione per elezione della Commissione Elettorale Comunale per ripristinare in essa la rappresentanza dell'opposizione in conseguenza delle dimissioni dei consiglieri Patrizia Scaglia e Renzo Berruti.

Premesso che

In data 14/10/2021 durante il primo Consiglio Comunale, si svolgeva la votazione per eleggere la Commissione Elettorale e che risultava dunque, a votazione conclusa, così composta:
COMPONENTI EFFETTIVI: Zucca Mauro Domenico, Varetto Enzo, Scaglia Patrizia
COMPONENTI SUPPLEMENTI: Beltrame Federico, Costa Federico, Berruti Renzo

Premesso inoltre che la normativa vigente riporta quanto segue

D.P.R.223 del 20 marzo 1967, articoli 12,13,14,15.

Art. 12 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi

1° e 2° (20) Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta

municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica

fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (18) La Commissione è composta dal sindaco e da

tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Art. 13 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6° (22) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione

elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (21).

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito

eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 14 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10° (25) La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco.

Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. (23) **Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.** In seconda convocazione le

riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità

prevale il voto del presidente. (24) I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

Art. 15 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11°, 12°, 13° e 14° (26) I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine

di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del

Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni,

la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario

prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

Visto che

“nel sistema della legge 1966 n. 1 si è inteso assicurare la partecipazione delle minoranze nelle Commissioni elettorali comunali all’atto della formazione di tali organi collegiali nonché al momento della loro totale rinnovazione, giacché essi una volta costituiti operano secondo i principi comuni che disciplinano l’attività di ogni collegio amministrativo senza che abbia più rilievo alcuno la provenienza dei singoli componenti”.
(Parere del Consiglio di Stato n. 969, agosto 1967)

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dunque

- della piena consapevolezza dei componenti del Consiglio comunale, delle intenzioni di dimettersi dei consiglieri Patrizia Scaglia e Renzo Berruti, già in data 5/10/2021
- della conferma delle dimissioni contenuta sul Corriere di Chieri in data 08/10/2021
- dell’evidente anomalia nella formazione della Commissione Elettorale, tale da inficiarne il funzionamento democratico


si evidenzia la consapevolezza e scorrettezza della votazione avvenuta in sede di primo Consiglio in data 14/10/2021, volutamente preordinata a privare l’opposizione della sua legittima rappresentanza in Commissione Elettorale.

In forza della necessità, stabilita per legge e riconosciuta dal Consiglio di Stato -con il citato Parere n. 969/1967-, "di assicurare la partecipazione delle minoranze nelle Commissioni elettorali comunali all'atto della formazione di tali organi collegiali", i sottoscritti consiglieri chiedono al Sindaco di inserire la presente mozione nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio al fine di procedere ad una nuova votazione per l'elezione della Commissione Elettorale, onde tutelare i diritti dell'intera comunità Baldisserese, minoranze comprese."

Baldissero Torinese, 9/12/2021

I consiglieri comunali


Vanessa Elena Cerutti



Marianna Bruno



Paola Chiesa



Marco Berruti

